



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

n. 10.20.03.27 del 27 marzo 2020 (stato: 11 dicembre 2020)

Funzionamento di base delle autorità dello stato civile in relazione al COVID-19

**Visto l'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC),
l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) emana la seguente direttiva**

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Documentazione delle nascite e delle morti	4
2.1	Garanzia della documentazione delle nascite e delle morti	4
2.2	Notificazioni di nascite e morti	4
2.3	Trattamento delle notificazioni delle nascite e delle morti in Infostar	4
2.4	Home office: comunicazioni della documentazione alle autorità	5
3	Ricezione dei riconoscimenti	6
4	Celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni domestiche registrate	7
4.1	Restrizioni procedurali	7
4.2	Prescrizioni relative al numero di persone che possono presenziare all'atto ufficiale / alla cerimonia	8
4.3	Termini per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate	10
5	Scambio di documenti e prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero (rappresentanze)	11
5.1	Comunicazioni delle iscrizioni di eventi esteri alle rappresentanze via home office	11
5.2	Restrizioni del traffico postale	11
5.3	Ordinazione di documenti dello stato civile da parte delle rappresentanze	12
5.4	Trattamento delle domande di preparazione del matrimonio e rilascio di certificati di capacità al matrimonio o procedura preliminare per la costituzione delle unioni domestiche registrate	12
6	Entrata in vigore e durata di validità	12

1 Informazioni generali

Alla luce delle restrizioni e dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale dal 16 marzo 2020 in relazione con la lotta contro la pandemia di COVID-19¹, l'UFSC emana, d'intesa con le autorità cantonali dello Stato civile, le seguenti misure per mantenere il funzionamento delle autorità dello stato civile.

Le autorità dello stato civile sono strutture dell'amministrazione pubblica. Devono disporre di un piano di protezione e attuarlo². La protezione dei collaboratori e dei partecipanti deve essere garantita in particolare osservando le regole di distanziamento sociale e d'igiene. Rispettare il distanziamento sociale rimane una delle regole essenziali per proteggersi e proteggere gli altri dal contagio³. Il rispetto delle regole sul distanziamento sociale può essere garantito assegnando posti a sedere fissi sufficientemente distanziati⁴.

È inoltre obbligatorio indossare la mascherina facciale negli spazi chiusi e nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico, comprese le aree d'attesa⁵. L'obbligo della mascherina vige anche nelle aree dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico.

Le autorità dello stato civile decidono se gli sportelli e i locali d'accoglienza accessibili al pubblico debbano restare chiusi ed essere aperti solo previo appuntamento.

Le autorità dello stato civile devono sempre garantire il seguente funzionamento di base nell'ambito delle restrizioni COVID-19:

1. documentazione delle nascite e delle morti;
2. ricezione dei riconoscimenti;
3. celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni domestiche registrate;
4. trasmissione di documenti e prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero.

Nell'esecuzione di tali compiti si applicano le seguenti disposizioni:

L'UFSC autorizza le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile (AV) ad adottare, se il funzionamento normale non è possibile, le possibili misure previste dalla presente direttiva per garantire il funzionamento di base dello stato civile.

I Cantoni che per motivi dovuti al COVID-19 non sono in grado di garantire il mantenimento del funzionamento di base delle autorità dello stato civile, devono contattare senza indugio l'UFSC. Se necessario, l'UFSC cercherà, d'intesa con altri Cantoni, delle soluzioni che permettano di garantire le documentazioni necessarie.

I servizi delle autorità dello stato civile che vanno al di là del funzionamento di base vanno forniti in funzione delle possibilità organizzative, locali, di spazio e di personale e nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, l'igiene e la protezione dei collaboratori⁶.

¹ Ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare [ordinanza COVID-19 situazione particolare]; RS 818.101.26.

² Cfr. art. 4 ordinanza COVID-19 situazione particolare, cfr. anche il pertinente rapporto esplicativo.

³ Raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e art. 3 ordinanza COVID-19 situazione particolare.

⁴ Ordinanza COVID-19 situazione particolare, allegato n. 3.2.

⁵ Art. 3b cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare.

⁶ Art. 10 ordinanza COVID-19 situazione particolare.

2 Documentazione delle nascite e delle morti

2.1 Garanzia della documentazione delle nascite e delle morti

La documentazione delle nascite e delle morti deve obbligatoriamente essere assicurata in modo tempestivo. Le AV garantiscono l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Per garantire la documentazione delle nascite e delle morti, le AV possono prevedere le seguenti misure organizzative:

- messa a disposizione in diversi o in tutti i circondari dello stato civile del Cantone di ufficiali dello stato civile (ufficiali) nominati o eletti. Oltre a documentare le nascite e i decessi, questi funzionari possono anche svolgere tutti gli altri compiti inerenti al ruolo di ufficiale del circondario attribuito;
- la documentazione via home office delle nascite e delle morti nel rispetto delle disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati.

I relativi diritti di documentazione per gli ufficiali sono attribuiti dal supporto di primo livello competente su richiesta dell'AV. Il Settore Infostar (SIS) è disponibile per fornire sostegno tecnico riguardo alla concessione di tali diritti (infostar@bj.admin.ch e 058 462 11 00). Questi diritti vanno revocati non appena i pertinenti uffici dello stato civile riprendono il funzionamento ordinario.

2.2 Notificazioni di nascite e morti

In via eccezionale, il servizio notificante (p. es. ospedali, medici, levatrici, pompe funebri, case di cura ecc.) può inviare, in anticipo per e-mail protetta all'ufficio dello stato civile (USC) competente, le notificazioni delle nascite e delle morti insieme alla notificazione in forma cartacea. Se ciò non comporta un onere eccessivo sotto il profilo tecnico e nel rispetto della protezione dei dati, il servizio notificante invia la notificazione in formato PDF all'indirizzo e-mail dell'USC competente, parallelamente alla notificazione in forma cartacea.

Questa modalità di comunicazione è autorizzata fino alla ripresa del funzionamento ordinario degli USC interessati.

Le AV sono invitate a informare i servizi notificanti di questa possibilità, direttamente o tramite i loro USC.

Le autorità dello stato civile devono accettare le notificazioni elettroniche e gli ufficiali le devono trattare (cfr. n. 2.3 per il modo di procedere). In questo modo l'ufficiale può documentare tempestivamente l'evento in questione anche nell'ambito del telelavoro ordinato dall'AV.

2.3 Trattamento delle notificazioni delle nascite e delle morti in Infostar

Tutte le nascite e le morti avvenute in Svizzera devono obbligatoriamente essere trattate nella transazione (TA) Nascita o nella TA Morte. Soltanto in questo modo si può garantire la corrispondente notificazione elettronica di nascita/morte all'Ufficio federale di statistica (UST) e il rilevamento delle cifre attuali sul numero di casi.

Se i dati dello stato civile degli interessati (p. es. madre del figlio, persona deceduta) non possono essere consultati in Infostar e non è possibile ottenere immediatamente i documenti mancanti, il rilevamento della/e persona/e mancante/i nella TA Persona deve essere effettuato

tempestivamente con dati minimi. In questi casi l'acquisizione dei documenti mancanti, e il completamento dei relativi dati personali, devono essere differiti a un momento successivo. Dopodiché la documentazione della nascita o della morte va eseguita immediatamente nelle relative TA Nascita / Morte. Nel campo «Annotazioni» della finestra 0.07 va in particolare inserita la parola chiave «COV-19». Le AV possono anche ordinare ai loro uffici di inserire la parola chiave «COV-19» nel campo «Classificazione dell'ufficio», sempre che tale campo non sia utilizzato in altro modo.

Se la documentazione è effettuata in base a una notificazione elettronica, nel campo «Annotazioni» della finestra 0.07 della relativa TA va inserita la menzione «COV-19-M». Le AV possono anche ordinare ai loro uffici SC di inserire la parola chiave «COV-19-M» nel campo «Classificazione dell'ufficio», sempre che tale campo non sia utilizzato in altro modo.

Aggiungere la parola chiave «COV-19» o «COV-19-M» serve a ritrovare successivamente il caso in questione in un elenco allestito dall'UFG/SIS all'attenzione delle AV (ricerca di COV-19 o COV-19-M) o in un elenco delle transazioni che può essere allestito dall'AV all'attenzione degli USC (ricerca mediante la Classificazione dell'ufficio). In tal modo possono essere successivamente compiuti i seguenti lavori:

- in caso d'iscrizione con dati minimi, devono successivamente essere richiesti agli interessati i documenti necessari per aggiornare e completare per quanto possibile i dati non comprovati e mancanti;
- in caso d'iscrizione basata su una notificazione elettronica, deve successivamente essere verificata la corrispondenza tra la notificazione elettronica e la notificazione ricevuta sotto forma cartacea.

2.4 Home office: comunicazioni della documentazione alle autorità

Se, a causa delle modalità lavorative ordinate, l'ufficiale documenta notificazioni di nascita o morte via home office ordinato dall'AV, le comunicazioni che devono eventualmente essere effettuate non possono essere stampate⁷. L'ufficiale in questione si assicura che tali comunicazioni siano effettuate; a tal fine può chiedere a un ufficiale che si trova presso l'USC di farlo tramite la TA interessata oppure effettuare la comunicazione in forma elettronica, con il formato PDF, dall'home office.

A tal fine, la comunicazione da Infostar va allestita mediante un'applicazione per la creazione di PDF (p. es. PDF 24 o Microsoft Print to PDF) invece che per mezzo della stampante. In Infostar, la comunicazione quindi appare anche come «stampata» con l'indicazione della data. Ciò significa che la comunicazione è comprovatamente stata effettuata. L'ufficiale interessato può quindi inviare la comunicazione, tramite il collegamento e-mail interno, all'USC competente dove deve essere immediatamente stampata, timbrata con il timbro ufficiale dell'USC, firmata dall'ufficiale presente (firma in rappresentanza) e inviata direttamente per posta all'autorità competente.

⁷ Secondo art. 50 cpv. 1 lett. a e b OSC (all'APMA); art. 51 cpv 1 lett. a OSC (alla SEM); art. 54 cpv. 1 OSC (alle autorità straniere).

3 Ricezione dei riconoscimenti

Per motivi legati all'organizzazione, al personale o alla situazione locale, le AV possono limitare la ricezione dei riconoscimenti, al fine di garantire l'esercizio di base, nel seguente modo:

- ricevono i riconoscimenti esclusivamente gli USC nel Cantone di domicilio o nell'attuale luogo di soggiorno dell'autore del riconoscimento o della madre del figlio. All'interno del Cantone si può inoltre ordinare che è in linea di massima competente l'USC del domicilio dell'autore del riconoscimento;
- i riconoscimenti devono essere accettati dagli USC che nel Cantone dispongono di sportelli protetti da vetri. In tal modo si possono evitare contatti diretti tra l'ufficiale e il dichiarante;

Per gli appuntamenti l'USC competente può continuare a considerare prioritari i seguenti casi:

- il figlio da riconoscere è nato meno di un anno fa;
- la nascita è prevista entro i prossimi tre mesi;
- la salute dell'autore del riconoscimento, della madre o del figlio è in pericolo.

In tutti gli altri casi l'USC fissa un termine in funzione delle sue possibilità.

Per la durata delle restrizioni si può inoltre attirare l'attenzione dell'autore del riconoscimento sulla possibilità di un riconoscimento per disposizione a causa di morte⁸. Egli va reso attento al fatto che un tale riconoscimento è efficace soltanto dopo la sua morte. Non appena la situazione lo permette, il riconoscimento ordinario deve pertanto aver luogo presso l'USC.

Il riconoscimento per disposizione a causa di morte deve adempiere i seguenti requisiti:

- deve essere redatto a mano dall'inizio alla fine;
- deve contenere i seguenti dati: data, luogo, nome e cognome, data e luogo di nascita dell'autore del riconoscimento;
- testo in caso di riconoscimento postnatale: con il presente scritto riconosco il/la figlio/a X (nome, cognome) partorito/a dalla signora XY (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita) il xx.yy.2020 a Z (luogo di nascita);
- testo in caso di riconoscimento prenatale: con il presente scritto riconosco il/la figlio/a che la signora XY (nome, cognome, data di nascita) partorirà probabilmente il xx.yy.2020;
- data e firma dell'autore del riconoscimento.

⁸ Cfr. il pro memoria n. 152.4 «Promemoria sul riconoscimento di un figlio in Svizzera per disposizione a causa di morte» reperibile sul sito www.eazw.admin.ch.

4 Celebrazione dei matrimoni e costituzione delle unioni domestiche registrate

In linea di principio si applicano sempre i provvedimenti e le ordinanze più recenti per combattere il COVID-19. Le autorità federali e cantonali competenti ordinano i provvedimenti per impedire la propagazione delle malattie trasmissibili. Coordinano i loro provvedimenti. Possono in particolare limitare o vietare del tutto le manifestazioni pubbliche, l'entrata e l'uscita da determinati edifici e determinate attività⁹.

In linea di principio la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione domestica sono manifestazioni pubbliche¹⁰.

Se vige il divieto di organizzare manifestazioni pubbliche la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione domestica registrata dovranno avvenire a porte chiuse e nel rispetto delle vigenti restrizioni tese a garantire il funzionamento di base. A porte chiuse significa che la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione domestica si limita all'atto ufficiale prescritto dalla legge. Secondo gli articoli 72 capoverso 1 e 75/ capoverso 1 OSC possono presenziare all'atto ufficiale solo le persone strettamente necessarie allo svolgimento dell'atto, ovvero gli ufficiali SC, la coppia di fidanzati o partner, due testimoni in caso di matrimonio e, all'occorrenza, un interprete.

I gerenti di strutture accessibili al pubblico e gli organizzatori di manifestazioni pubbliche ivi organizzate¹¹ devono imperativamente prevedere e attuare un piano di protezione conforme alle esigenze dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare¹².

Dal punto di vista epidemiologico, il rispetto delle regole dell'UFSP sul distanziamento e le regole d'igiene rimangono le misure più importanti per impedire la diffusione del virus.

Il mantenimento della distanza deve essere considerato un provvedimento di prima scelta e attuato ogni volta che ciò sia possibile (p. es. adeguando la disposizione dei mobili, lasciando liberi posti a sedere ecc.) prima di prendere in considerazione altre misure.

4.1 Restrizioni procedurali

I termini devono essere fissati tenendo conto della situazione relativa al personale e ai locali. Compete all'USC effettuare prioritariamente determinate celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni domestiche registrate (nascita di un figlio entro i prossimi tre mesi; lo stato di salute non permette alcuna proroga; scadenza dei permessi di soggiorno; scadenza dei termini di cui al n. 4.3).

Per motivi legati all'organizzazione, al personale o alla situazione locale e allo scopo di garantire il funzionamento di base, le AV possono ordinare le seguenti restrizioni:

⁹ Art. 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp); RS 818.101.

¹⁰ Art. 102 cpv. 1 CC e art. 7 cpv. 2 LUD.

¹¹ Secondo l'art. 102 cpv. 1 CC e 7 cpv. 2 LUD: una manifestazione pubblica è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo con uno scopo definito e nel cui ambito devono essere rispettate le prescrizioni relative alla distanza di 1,5 metri. Nel quadro ad esempio delle feste di matrimonio private, per contro, le prescrizioni sulla distanza possono essere meno severe.

¹² Secondo l'art. 4 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare, cfr. anche il pertinente rapporto esplicativo.

- la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate devono essere limitate ai fidanzati/partner domiciliati nel Cantone in questione. Di conseguenza un'autorizzazione rilasciata da un USC fuori da tale Cantone per la celebrazione del matrimonio o la costituzione di un'unione domestica registrata non può essere presa in considerazione finché durano le misure;
- all'interno del Cantone si può inoltre ordinare che in linea di massima è competente l'USC del luogo di domicilio dei fidanzati/partner;
- una nuova autorizzazione di celebrare il matrimonio o costituire l'unione domestica registrata fuori dal Cantone di domicilio può essere rilasciata unicamente d'intesa con l'USC desiderato dagli interessati;
- per motivi legati all'organizzazione, allo spazio, al personale o alla situazione locale, i servizi sono forniti soltanto da alcuni USC al fine di garantire il funzionamento di base. Ciò va reso pubblico in forma adeguata;
- per la durata delle presenti misure, sono impiegati come locali straordinari per la celebrazione sale adeguate (p. es. munite di sportelli con vetri protettivi, grandi sale) per poter rispettare le prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sulla protezione degli ufficiali SC nonché degli interessati.

4.2 Prescrizioni relative al numero di persone che possono presenziare all'atto ufficiale / alla cerimonia

La coppia deve seguire le prescrizioni dell'ufficiale relative al numero di partecipanti limitato per motivi organizzativi¹³ (in funzione delle dimensioni del locale).

In linea di principio la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione domestica si svolgono pubblicamente¹⁴, ove non viga il divieto esplicito di organizzare manifestazioni pubbliche. Se questo è il caso, sarà effettuato un atto meramente ufficiale a porte chiuse.

A causa del COVID-19 in occasione dell'atto ufficiale e della cerimonia devono essere adottate e rispettate le seguenti misure di protezione per le persone ammesse¹⁵ nel locale della cerimonia¹⁶:

- Nel locale della cerimonia (sia all'interno che all'esterno del locale amministrativo autorizzato a tal scopo), i posti a sedere devono essere disposti in modo da mantenere tra loro una distanza uguale in tutte le direzioni. Una distanza uguale è quella che risulta togliendo una sedia o un posto a sedere in una fila di sedie o posti a sedere utilizzati nel locale della cerimonia. Per motivi di organizzazione queste prescrizioni sulla distanza vanno in via di principio applicate a tutte le sedie indipendentemente dal legame personale tra i partecipanti (p. es. comunione domestica). Sono esclusi i posti a sedere previsti per i fidanzati o

¹³ Art. 72 cpv. 1 e 75I OSC.

¹⁴ Art. 102 cpv. 1 CC e art. 7 cpv. 2 LUD.

¹⁵ Gli ufficiali SC, la coppia di fidanzati/partner, due testimoni in caso di matrimonio e, all'occorrenza, un interprete. Gli ospiti e altre persone sono ammessi, sempreché non viga il divieto di organizzare eventi pubblici e solo nel quadro delle misure locali relative al numero di persone.

¹⁶ Ciò vale anche per la celebrazione di matrimoni e la registrazione di unioni domestiche da parte dei membri di un esecutivo comunale secondo l'articolo 96 OSC.

partner. L'ufficiale non è tenuto a verificare se i partecipanti vivono nella medesima economia domestica.

- Se sono ammessi ospiti in piedi, questi devono mantenere tra loro la distanza minima di 1,5 metri ordinata dall'UFSP.
- Su istruzione dell'AV, data la particolare occasione, l'ufficiale può chiedere alla coppia di documentare i dati di contatto (Contact Tracing) dei partecipanti alla cerimonia (la coppia li conosce tutti personalmente). Tale obbligo è assicurato mediante l'apposito modulo¹⁷, che deve essere firmato al più tardi al momento della cerimonia. La coppia e l'ufficiale si avviano a vicenda se uno dei partecipanti alla cerimonia si ammala di COVID-19 nei 14 giorni successivi.
- L'ufficiale esclude dalla cerimonia le persone che sono ammalate o che si sentono male.

Per il resto occorre basarsi sul piano di protezione allestito dalle autorità cantonali o comunali per quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione.

I piani di protezione devono illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. In particolare devono illustrare come allestire le zone di accoglienza o d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, l'eventuale impiego di materiale di protezione (p. es. mascherine e guanti), nonché la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti. Queste misure di protezione dipendono dall'attività o manifestazione concreta e dai locali e dagli impianti disponibili¹⁸. Se i piani di protezione sono insufficienti o non vengono rispettati, la struttura in questione può essere chiusa o la manifestazione (p. es. il matrimonio) vietata.

Se a un determinato luogo (p. es. un castello o una sala comunale) è applicato un piano di protezione più severo (p. es. obbligo di diritto federale o cantonale di indossare la mascherina negli edifici pubblici), ciò vale anche per la cerimonia ufficiale.

Il numero di persone ammesse nel locale della cerimonia può essere fissato in anticipo dall'AV in deroga alle direttive di cui sopra (distanza tra i posti a sedere / distanza minima tra le persone in piedi). Tuttavia la riduzione della distanza minima prescritta in un determinato locale per la cerimonia è autorizzata soltanto se l'obbligo di indossare la mascherina è stato decretato per tutti (per i bambini secondo le prescrizioni dell'UFSP/Cantone). Non sono assoggettati all'obbligo di indossare la mascherina la coppia e l'ufficiale, a condizione che siano rispettate le distanze minime o che siano protetti da un pannello protettivo.

¹⁷ Cfr. il modulo relativo all'obbligo al tracciamento dei contatti, consultabile nel settore protetto del sito www.eazw.admin.ch.

¹⁸ Rapporto esplicativo sull'ordinanza COVID-19 situazione particolare, art. 4 cpv. 1 lett. a.

4.3 Termini per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate

Per le celebrazioni dei matrimoni e per le costituzioni delle unioni domestiche registrate già approvate¹⁹ (procedure preparatorie e preliminari con esito positivo²⁰) che non possono essere svolte entro il termine legale di tre mesi (art. 100 CC, art. 68 e 75g OSC), vale quanto segue:

Se gli interessati contattano l'USC al più tardi il 30 settembre 2020, al fine di concordare una data (se non era già stata fissata) o una nuova data (in caso di rinvio) per la celebrazione o per la costituzione, non deve essere avviata una nuova PPM o una nuova PPUD. L'USC deve proporre loro gratuitamente un nuovo appuntamento entro i successivi tre mesi. L'appuntamento deve aver luogo entro un anno, vale a dire al più tardi entro il 31 dicembre 2020²¹. Per tale rinvio non è riscosso alcun emolumento. Quando fissa l'appuntamento, l'ufficiale deve tuttavia fare presente agli interessati che nel frattempo non deve aver avuto luogo all'estero nessun matrimonio o costituzione dell'unione domestica. Prima del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata, gli interessati devono confermare la correttezza delle informazioni che figurano sulla dichiarazione (modulo 35) compilata in occasione della PPM o della PPUD, datandola e firmandola una seconda volta.

Se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione domestica registrata non ha luogo entro la succitata estensione dei termini, gli interessati devono presentare una nuova domanda, soggetta a emolumento, di PPM o PPUD conformemente alle vigenti disposizioni di legge (art. 100 CC).

Queste disposizioni sulla scadenza dei termini sono applicabili anche ai certificati di capacità al matrimonio già rilasciati.

Modo di procedere in Infostar

Se viene fissato un appuntamento tenuto conto delle succitate condizioni dopo la scadenza del termine per il matrimonio o la registrazione inserito in Infostar, si deve aprire la TA Preparazione del matrimonio o la TA Preparazione dell'unione domestica. Nel campo «Chiusura della procedura preparatoria» della finestra Termini relativi alla preparazione del matrimonio (ISR 13.1.3) o della finestra Procedura preparatoria dell'unione domestica registrata (ISR 07.1) si deve sovrascrivere manualmente sulla data precedente.

Come nuova data va inserito il giorno concordato. Se l'USC non è stato in grado di proporre una data entro il periodo di tre mesi, deve essere inserita manualmente in un momento successivo (p. es. poco prima della celebrazione del matrimonio) una data anteriore al 1° ottobre 2020²². Sarà quindi automaticamente calcolato e assegnato un nuovo termine e di conseguenza la celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione domestica registrata potrà aver luogo nei tre mesi seguenti, al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

¹⁹ PPM o PPUD autorizzata dal 16 dicembre 2019.

²⁰ Vale anche nel caso in cui le dichiarazioni (modulo 35 o 0.35) siano già pervenute all'USC o alla rappresentanza svizzera all'estero.

²¹ Non devono essere aggiornate le autorizzazioni di celebrazione del matrimonio già rilasciate. L'USC del luogo del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata deve contrassegnare manualmente l'autorizzazione con l'indicazione «Caso COV-19» e firmarla.

²² Ciò garantisce che il termine, eccezionalmente prorogato al 31.12.2020, non venga superato.

Infostar / Termini relativi alla preparazione del matrimonio (ISR 13.1.3)

Termini

Chiusura della procedura prep. **03.02.2018** Matrimonio in extremis

Termine per il matrimonio 04.05.2018 Termine per il matrimonio all'estero 04.08.2018

Infostar / Procedura preparatoria dell'unione domestica registrata (ISR 07.1)

Creazione

Luogo di preparazione Friburgo FR ?

Chiusura della procedura prep. 18.01.2016

Termine della registrazione 18.04.2016

Luogo di registrazione US canton de Fribourg ?

Questa modifica manuale della data è ammissibile soltanto alle condizioni di cui sopra. Per garantire l'aggiornamento della finestra dedicata alle indicazioni supplementari della transazione (ISR 0.07), nel campo delle annotazioni occorre inserire:

la «Chiusura della procedura preparatoria» del xx.xx.2020, a causa del COVID-19, è stata mutata manualmente al xx.xx.2020.

5 Scambio di documenti e prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero (rappresentanze)

5.1 Comunicazioni delle iscrizioni di eventi esteri alle rappresentanze via home office

Il numero 4.6 della direttiva UFSC 10.20.02.01 del 1° febbraio 2020 sui compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero spiega che, invece di una conferma di trascrizione mediante il modulo 801, è possibile effettuare una comunicazione di Infostar dalla TA.

L'ufficiale che elabora la documentazione di eventi esteri in base a una decisione di trascrizione dell'AV non può stampare la comunicazione. In questo caso, si deve procedere come descritto al n. 2.4.

5.2 Restrizioni del traffico postale

Attualmente il traffico postale e i servizi di corriere tra la Svizzera e l'estero sono fortemente limitati (restrizioni del traffico postale e aereo). Considerata la situazione legata alla pandemia di COVID-19, si devono attendere ritardi e capacità ridotte di trasporto degli invii postali. La trasmissione dei documenti mediante l'UFG/SIS tra le autorità cantonali di vigilanza sullo stato

civile e le rappresentanze svizzere all'estero è garantita malgrado le restrizioni quanto al personale.

5.3 Ordinazione di documenti dello stato civile da parte delle rappresentanze

Il rilascio di documenti di stato civile, eccettuata la documentazione di eventi che rientrano nei compiti essenziali dello stato civile, non è prioritario. I tempi di consegna di documenti di stato civile ordinati possono essere piuttosto lunghi.

5.4 Trattamento delle domande di preparazione del matrimonio e rilascio di certificati di capacità al matrimonio o procedura preliminare per la costituzione delle unioni domestiche registrate

Spetta alle singole rappresentanze svizzere decidere, tenendo conto della situazione in loco, se possono accettare nuove domande di PPM o di PPUD o di rilascio di CCM.

Se gli interessati hanno fornito i documenti, le domande già presentate (moduli 0.34A-Mat / 0.34B-Mat / 0.34-LUD già compilati) devono essere trattate nella misura in cui è possibile rispettare le disposizioni dell'UFSP a tutela del personale delle ambasciate e degli interessati. Se gli sportelli della rappresentanza sono chiusi, le domande pendenti devono essere sospese. I documenti pervenuti alle rappresentanze prima e durante la sospensione devono essere muniti di un post-it con l'indicazione della data di ricezione. Una volta revocate le restrizioni locali relative al COVID-19, le procedure dovranno essere riprese. In tali casi, la data di ricevimento dei documenti deve essere indicata sul modulo di trasmissione 802 (come prova del superamento lecito del termine di sei mesi previsto dalla legge²³). Quanto precede è applicabile anche ai documenti acquisiti per altri scopi (p. es. l'iscrizione nel registro dello stato civile). In caso di incertezza riguardo all'accettazione dei documenti forniti (p. es. in caso di superamento del termine di sei mesi) deve essere consultato l'ufficio dello stato civile competente o, per le questioni più generali, l'UFSC.

6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente direttiva entra in vigore il **27 marzo 2020** ed è stata adeguata l'11 maggio, il 6 giugno, il 15 settembre e l'11 dicembre 2020. Ad eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.3, essa si applica fino a nuovo ordine. Le prescrizioni del numero 4.3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Cora Graf-Gaiser

²³ Cfr. art. 16 cpv. 2 OSC in combinato con l'art. 24 PA.